

N. R.G. 13869/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE – SPECIALIZZATA IN MATERIA D’IMPRESA

Il tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Raffaele Del Porto	presidente
dott.ssa Angelica Castellani	giudice
dott. Davide Scaffidi	giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. **13869/2017** promossa da:

FALLIMENTO SETTIMO CIELO S.R.L. (P.I. 03408680167)

rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Locatelli, elettivamente domiciliato in Bergamo, via A.Locatelli n.24/C;

ATTORE

contro

MARIO MANENTI (C.F. MNNMRA69A19I437Z)

CHIARA MANENTI (C.F. MNNCHR61T65C079L)

ANNA MANENTI (C.F. MNNNNA71R42B393N)

CONVENUTI CONTUMACI



oggetto: azione di responsabilità ex art. 146 l.f.

conclusioni:

per l'attrice:

“Voglia il Giudice Ill.mo, *contrariis rejectis*, così provvedere:

In via principale e nel merito:

- accertate le responsabilità ex artt.146 L.F., 2394 bis c.c., in relazione agli artt. 2392 e/o 2393 e/o 2394 c.c., ed art. 2476 c.c. del legale rappresentante sig. Manenti Mario, nonché la responsabilità ex art. 146 L.F. ed art. 2476, comma 7°, c.c. delle socie sig.re Manenti Chiara e Manenti Anna;

- considerato che l'adito Tribunale di Brescia con *decreto inaudita altera parte* del 18.05.2017, ha autorizzato il Fallimento a procedere a sequestro conservativo *ante causam* contro l'amministratore Manenti Mario sino alla concorrenza di € 100.000,00, autorizzando l'esecuzione del sequestro medesimo sui beni mobili ed immobili del suddetto nonché sugli eventuali crediti di esso verso terzi, provvedimento confermato all'udienza del 13.07.2017;

- considerato che l'adito Tribunale di Brescia, a seguito di ricorso per sequestro conservativo in corso di causa e di istanza per la modifica del provvedimento cautelare emesso *ante causam*, nel sub-procedimento n. 13869-1/2017 R.G. con ordinanza datata 9.4.2018 ha autorizzato il Fallimento a sottoporre a sequestro conservativo i beni mobili, immobili, i crediti di Manenti Anna e Manenti Chiara fino a concorrenza di € 85.000,00,

- considerato altresì che detti provvedimenti cautelari hanno avuto attuazione mediante sequestro conservativo su beni immobili e sequestro presso terzi;

per l'effetto condannare i Sig.ri Manenti Mario, Manenti Chiara e Manenti Anna in solido tra loro, al pagamento, in favore del Fallimento della società Settimo Cielo s.r.l., a titolo di risarcimento del danno, della somma da determinarsi ex art. 1226 c.c. dal Giudice in via equitativa, tenuto conto della differenza tra il passivo e l'attivo della procedura, ovvero della somma di Euro 185.000,00 o comunque di quella maggior o minor somma che verrà meglio determinata in corso di causa, oltre rivalutazione dalla data di pubblicazione della sentenza e fino al passaggio in giudicato di essa ed oltre interessi, nella misura legale, dalla data del passaggio in giudicato della sentenza e fino all'effettivo soddisfo.

In ogni caso: spese di compensi professionali, anticipazioni e spese di causa e dei procedimenti cautelari proposti *ante causam* ed in corso di causa interamente rifusi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge”.



FATTO E PROCESSO

La curatela attrice ha esercitato, con atto di citazione notificato il 4.9.2017, l'azione di responsabilità "ex artt. 146 l.f., 2394 bis c.c., 2392 e/o 2393 e/o 2394 c.c., 2476 c.c." nei confronti di Mario Manenti, amministratore e socio della società Settimo Cielo S.r.l. ("Settimo Cielo"), che svolgeva attività di *night club*, dichiarata fallita dal tribunale di Bergamo il 17.3.2017 con sentenza n. 48/2017, nonché ex art. 2476, comma 7, c.c. nei confronti delle socie Chiara Manenti e Anna Manenti, sorelle di Mario Manenti.

A fondamento delle sue pretese risarcitorie, l'attrice ha dedotto, oltre alla mancata tenuta delle scritture contabili, il compimento di atti distrattivi da parte dell'amministratore, perpetrati sulla base di scelte avallate dalle stesse socie Anna Manenti e Chiara Manenti, distrazioni volte a consentire ai tre convenuti il pagamento, con risorse della società poi fallita, delle rate di un mutuo personale, stipulato dagli stessi per far fronte ad opere di ristrutturazione di un immobile sempre di proprietà personale.

In particolare, secondo la curatela i convenuti a far data dal 2015 hanno avviato l'attività distrattiva dapprima trasferendo la somma di € 100.000,00 derivante dagli incassi del night club sul conto personale intestato ai convenuti e destinato al pagamento del suddetto mutuo; in un secondo momento, a seguito di un pignoramento presso terzi nei confronti della società poi fallita, gli stessi convenuti hanno distratto gli incassi utilizzando nei locali di Settimo Cielo un dispositivo POS collegato a "un altro conto corrente, intestato alla società ACM S.r.l., formalmente inattiva, di proprietà degli stessi Manenti Mario, Anna e Chiara". Detta società, secondo il fallimento, è stata costituita in concomitanza con l'inizio delle opere di ristrutturazione sopra indicate e, dopo aver gestito l'attività di ristorazione esercitata al primo piano dell'immobile in cui si trovava il night club, è divenuta inattiva a seguito di affitto a terzi.

Mario Manenti, inoltre, avrebbe distratto tra la data del fallimento e il 19.3.2017 ulteriori incassi di Settimo Cielo per € 828,00.

In conseguenza degli atti di *mala gestio* contestati, la curatela ha dedotto in prima battuta, un pregiudizio pari alla differenza tra passivo e attivo accertati nella procedura concorsuale, ovvero, in subordine, un danno pari a circa € 185.000,00.

Ante causam è stato richiesto e concesso il sequestro conservativo dei beni di Mario Manenti, misura poi estesa, in corso di causa, nei confronti di Chiara Manenti e Anna Manenti.

I convenuti, regolarmente citati, non si sono costituiti e sono stati dichiarati contumaci.

La causa, rimessa al collegio per la decisione in data 4.7.2019, è stata istruita sulla base dei documenti offerti in produzione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le pretese attoree sono parzialmente fondate.

Come noto, l'art. 146 L. Fall. attribuisce al curatore del fallimento di s.r.l. la legittimazione esclusiva ad esercitare, previa autorizzazione del giudice delegato, l'azione di responsabilità sociale e dei creditori sociali



(in tal senso Cass. 17121/2010, secondo cui “in tema di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata, la riforma societaria di cui al d. lgs. n. 6 del 2003, che pur non prevede più il richiamo, negli artt. 2476 e 2487 cod. civ., agli artt. 2392, 2393 e 2394 cod. civ., e cioè alle norme in materia di società per azioni, non spiega alcuna rilevanza abrogativa sulla legittimazione del curatore della società a responsabilità limitata che sia fallita, all’esercizio della predetta azione ai sensi dell’art. 146 legge fall., in quanto per tale disposizione, riformulata dall’art.130 del d. lgs. n. 5 del 2006, tale organo è abilitato all’esercizio di qualsiasi azione di responsabilità contro amministratori, organi di controllo, direttori generali e liquidatori di società, così confermandosi l’interpretazione per cui, anche nel testo originario, si riconosceva la legittimazione del curatore all’esercizio delle azioni comunque esercitabili dai soci o dai creditori nei confronti degli amministratori, indipendentemente dallo specifico riferimento agli artt. 2393 e 2394 cod. civ.”; conforme, in sostanza, la recentissima Cass. 23452/2019, secondo cui “in tema di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata, anche dopo la riforma societaria di cui al d.lgs. n. 6 del 2003, il curatore ai sensi dell’art. 146 l.fall. è legittimato ad esperire l’azione dei creditori sociali, pure in mancanza di un espresso richiamo all’art. 2394 c.c. previsto per le sole società per azioni ma applicabile in via analogica, in quanto accedendo ad una diversa interpretazione si creerebbe una disparità di trattamento ingiustificata tra i creditori della società azionaria e quelli della s.r.l. e tenuto conto che dopo la novella dell’art. 2476 c.c., introdotta dall’art. 378 del d.lgs. n. 14 del 2019, anche nella società a responsabilità limitata è ora espressamente ammessa l’azione dei creditori sociali”.

Con riguardo ai diversi fatti di *mala gestio* oggetto di censura (mancata tenuta delle scritture contabili, distrazioni), è opportuno rilevare preliminarmente che l’accertamento della violazione degli obblighi incombenti sugli amministratori costituisce presupposto necessario, ma non sufficiente per ravvisare in capo all’amministratore stesso una responsabilità di tipo risarcitorio: come da costante giurisprudenza di legittimità (cfr., Cassazione civile, sez. I, 11 marzo 2011, n. 5876; Cassazione civile sez. I 04 aprile 2011 n. 7606), affinché si configuri la responsabilità in esame è necessaria la prova del danno, ossia del deterioramento effettivo e materiale della situazione patrimoniale della società, nonché la prova della riconducibilità diretta, sotto il profilo causale, del danno lamentato alla condotta omissiva o commissiva oggetto di contestazione.

La specifica allegazione del nesso eziologico, oltre a fungere da parametro per l’accertamento della sussistenza della responsabilità risarcitoria dell’amministratore, è altresì funzionale, sotto il profilo oggettivo, a circoscrivere il risarcimento del danno soltanto a quegli effetti patrimoniali negativi che sono conseguenza diretta dell’inadempimento posto in essere dall’amministratore stesso. Dal punto di vista dell’onere probatorio, in tema di risarcimento del danno, poi, spetta a chi agisce l’onere di provare l’esistenza del danno stesso, il suo ammontare nonché il fatto che esso sia stato causato dal comportamento illecito di un determinato soggetto, ossia il nesso eziologico che lega il danno al comportamento.



Nel caso in esame rileva il collegio che la curatela, richiedendo il risarcimento del danno in prima battuta per la differenza tra l'attivo e il passivo accertati nella procedura concorsuale (richiesta rimodulata, in comparsa conclusionale, ai sensi dell'intervenuta modifica dell'art. 2486 c.c.) non ha neppure allegato, quale causa del danno lamentato, l'indebita prosecuzione dell'attività in violazione degli obblighi conseguenti "al verificarsi di una causa di scioglimento".

Esclusa pertanto l'applicazione, nel caso in esame, dell'art. 2486, 3° comma, c.c., va ribadito che, come noto, nell'azione di responsabilità promossa dal curatore a norma dell'art. 146 l.f., la mancata (o irregolare) tenuta delle scritture contabili, pur se addebitabile all'amministratore convenuto, non giustifica che il danno risarcibile sia determinato e liquidato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare (Cass. SS.UU. 9100/2015).

Con riferimento agli ulteriori atti di *mala gestio* dedotti, osserva il collegio che nella narrativa attorea emergono alcune imprecisioni allegative, talora in contrasto con le stesse risultanze probatorie offerte in produzione - peraltro in modo frammentario e disorganico - in ordine alle modalità temporali e fattuali di compimento degli atti distrattivi oggetto di contestazione, nonché una netta incertezza in ordine alla effettiva consistenza delle somme distratte: in primo luogo il fallimento afferma, sulla base delle dichiarazioni confessionarie rese al curatore da Mario Manenti in data 27.3.2017 (doc. n. 5), che per il pagamento del mutuo personale dei convenuti sono stati dagli stessi impiegati gli incassi di Settimo Cielo, pari ad € 100.000, utilizzando, a partire dalla metà del 2016, a seguito di un malfunzionamento del pos di Settimo Cielo, un altro dispositivo pos, collegato al conto corrente intestato alla società A.C.M. S.r.l. (di cui Mario Manenti è socio e Chiara Manenti legale rappresentante), conto su cui sarebbero per l'appunto confluiti gli incassi della società poi fallita; ancora, riportando un estratto delle dichiarazioni confessionarie rese al curatore da Chiara Manenti (doc. n.7), il fallimento ha affermato che l'attività distrattiva ha avuto inizio nel 2015, subito dopo che Settimo Cielo aveva subito un pignoramento presso il proprio conto corrente Ubi filiale di Sarnico; la curatela riferisce letteralmente che risulterebbero "frequenti ingiustificati giroconti a favore di A.C.M. S.r.l. fino alla fine del 2015, mentre dal 2015 si evincono operazioni opposte e cioè giroconti da A.C.M. S.r.l. a Settimo Cielo... al solo fine di assicurare per quest'ultima la provvista necessaria per il pagamento di utenze, mentre i ricavi di Settimo Cielo, è ragionevole ipotizzare, venivano acquisiti mediante POS sul c.c. 1842 di A.C.M. S.r.l.".

Ancora, il fallimento ha "ipotizzato" (p.16 atto citazione) che il danno complessivamente cagionato ammonta ad € 185.000,00, importo individuato quale sommatoria delle rate mensili del mutuo personale pagate dai convenuti dal 2011 al 2017, ciascuna delle quali asseritamente pari a € 2.986,45.

Venendo all'esame della documentazione offerta in produzione a sostegno dei differenti fatti affermati, talora non conciliabili tra loro già sotto il profilo logico (o anche meramente cronologico), dall'esame degli estratti conto del c/c n. 1845 intestato alla società poi fallita (doc. n. 8) si ricava, pur in mancanza della



contabilità della società, una certa regolarità degli incassi affluiti su detto conto fino al 16 marzo 2016 (le causali ricorrenti sono “accredito transazioni pos...”, “oper. Pagobancomat”, “accredito es.carta credito...”). Da questo dato si evince che fino a quella data il pos della società poi fallita funzionava normalmente; ne consegue che non trovano riscontro, sotto questo profilo, i riferiti atti distrattivi asseritamente compiuti prima di quella data mediante la sostituzione del pos di Settimo Cielo con il pos collegato al conto intestato ad A.C.M. S.r.l.

Da una superficiale lettura dell'estratto conto allegato si ricava, piuttosto, l'anomalia dei prelievi per contanti sistematici, spesso di importo significativo, effettuati dal conto corrente intestato alla società poi fallita. Su detta circostanza, tuttavia, il fallimento nulla ha allegato, essendosi limitato ad evocare genericamente la sussistenza di giroconti in favore di A.C.M. S.r.l., senza alcuna indicazione circa la loro consistenza e riferibilità temporale.

Nel contesto delineato, gli unici elementi probatori idonei a suffragare parzialmente le pretese attoree risultano essere soltanto le dichiarazioni confessorie rese dai tre convenuti: dall'esame delle stesse (docc.5, 7, 14), infatti, risulta ammesso che i ricavi di Settimo Cielo per € 100.000,00 siano stati distratti dalle casse della società per opera dell'amministratore e con l'esplicito avallo delle sorelle Manenti, nonché destinati a soddisfare esigenze personali degli stessi convenuti, ossia il pagamento del mutuo stipulato per far fronte a scopi ultronei rispetto a quelli propri dell'attività svolta da Settimo Cielo.

In assenza di allegazioni sufficientemente specifiche in ordine alla sussistenza di un dolo intenzionale, rilevante ex art. 2476 comma 7 c.c., in capo ad Anna e Chiara Manenti, consistente nella volontà di distrarre le somme in questione e di cagionare un danno alla società, occorre considerare che, al di là della causali espressamente invocate dalla curatela, l'operato delle sorelle Manenti rileva in ogni caso a titolo di concorso nell'illecito posto in essere dall'amministratore. In questo senso, infatti, depongono le dichiarazioni di Anna e Chiara Manenti, congiuntamente esaminate: la prima affermava espressamente che le decisioni erano prese sempre di comune accordo tra tutti e tre i fratelli, ancorché fosse solitamente Mario Manenti a proporre; entrambe confermavano inoltre l'utilizzo del pos collegato al conto di A.C.M. S.r.l. ed installato presso Settimo Cielo per far fronte, anche mediante gli incassi della società poi fallita, alle rate del mutuo personale stipulato dai tre convenuti.

Con riferimento all'ulteriore condotta distrattiva imputata a Manenti Mario, il fallimento ha affermato altresì che dal verbale di dichiarazioni del 27.3.2017 rese dall'amministratore al curatore (doc.5) risulterebbe l'ulteriore ammanco di € 828,00 relativo ad incassi di Settimo Cielo “tra la data del fallimento e il 19.3.2017”. La circostanza riferita non trova alcun riscontro nella documentazione indicata dalla curatela.

Sulla base delle considerazioni finora svolte, il danno risarcibile deve essere commisurato alle sole conseguenze patrimoniali negative subite dalla società e dai creditori sociali direttamente riconducibili alle condotte illecite sopra accertate. In definitiva, pertanto, il danno risarcibile deve essere individuato nella



misura complessiva di € 100.000,00, e dovrà essere risarcito dai convenuti in via solidale tra loro.

La differente quantificazione del danno in € 185.000 circa, prospettata (in via ipotetica) dalla curatela, appare del tutto arbitraria, non sorretta da idonee allegazioni né da adeguati elementi probatori, ancorché di carattere indiziario. Sul punto, infatti, come già accennato, il fallimento si è limitato a ipotizzare che l'entità del danno subito equivalga all'intero ammontare delle rate del mutuo personale dei tre convenuti asseritamente corrisposte nell'arco temporale tra il 2011 e il 2017, sull'assunto inespresso che la totalità del mutuo in quel periodo sia stata pagata in via esclusiva mediante gli incassi della società poi fallita; a fondamento di tale ipotesi di calcolo, tuttavia, la curatela non ha specificamente allegato né dimostrato in alcun modo che siano stati effettivamente compiuti atti distrattivi di quell'entità per l'intero arco temporale sopra individuato (risultando semmai smentita, sulla base di quanto sopra osservato, l'ipotesi che vi siano state distrazioni anteriori al 2016 mediante la sostituzione del POS); le deduzioni attoree sul punto, asseritamente fondate sulle dichiarazioni confessorie di Manenti, sono in realtà smentite dal tenore letterale delle stesse risultanze probatorie invocate dal fallimento: dal verbale del 27.3.2017, infatti, non risulta che Manenti abbia mai dichiarato di aver fatto fronte al pagamento del mutuo in via esclusiva mediante gli incassi di Settimo Cielo, tantomeno per l'arco temporale dal 2011 al 2017; lo stesso ha soltanto dichiarato, in realtà, che per pagare le rate aveva utilizzato tanto gli incassi di Settimo Cielo, nella misura complessiva di € 100.000,00, quanto risorse di altro tipo (canoni di affitto antenna ripetitore e canoni affitto locale pub). Ferme le considerazioni - di per sé dirimenti - formulate in ordine alle carenze allegative del fallimento, atteso il valore assorbente delle dichiarazioni confessorie rese dai convenuti, come risultanti dai citati verbali redatti dal curatore, assistiti da pubblica fede, le istanze istruttorie avanzate dal fallimento devono ritenersi irrilevanti o inammissibili.

Trattandosi di credito risarcitorio, la somma riconosciuta di € 100.000,00 va maggiorata della rivalutazione - secondo gli indici ISTAT - dalla data del fatto illecito (nel caso in esame, protrattosi nel tempo) e gli interessi, secondo l'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, devono essere calcolati al tasso legale sulla somma sopra indicata, rivalutata (sempre secondo gli indici ISTAT) di anno in anno sino alla data di pubblicazione della sentenza.

Per semplicità di calcolo, il credito risarcitorio complessivo viene quindi determinato all'attualità, con criterio equitativo che tiene conto del tempo trascorso dalla data del fatto illecito ad oggi e della modesta entità del fenomeno inflattivo manifestatosi in tale periodo, nella misura di € 105.000,00=, somma comprensiva altresì degli interessi legali via via maturati sino alla data di pubblicazione della presente sentenza e sulla quale spettano, ancorché non sia stata proposta alcuna domanda, gli ulteriori interessi, in misura legale, da detta data sino al saldo.

Le spese seguono la soccombenza; i convenuti vengono perciò condannati in solido tra loro alla rifusione delle spese di lite (tanto della fase cautelare - sia *ante causam* che in corso di causa - quanto della fase di



cognizione piena) in favore della curatela, come da dispositivo (liquidati per ciascuna fase i valori medi dello scaglione di riferimento da € 52.000,01= ad € 260.000,00=, considerata congiuntamente la fase cautelare, atteso che l'estensione soggettiva richiesta in corso di causa poteva già essere domandata *ante causam* e che comunque, nel merito, il sequestro conservativo è stato concesso fino a concorrenza di una somma di denaro lievemente inferiore rispetto a quella per cui vi è condanna in questa sede).

L'ammissione di parte attrice al patrocinio a spese dello Stato ex art. 144 D.P.R. 115/2005 (come da provvedimento del G.D. in data 19 novembre 2014) impone che le spese poste a carico dei convenuti siano liquidate a favore dello Stato ex art. 133 D.P.R. cit. Nessuna decurtazione agli onorari viene operata in questa sede condividendo la più recente giurisprudenza della Suprema Corte in forza della quale "in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità" (cfr. C. Cass. 22017/18 conf. C. Cass. 11590/19).

P.Q.M.

Il tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento delle pretese attoree, ogni altra domanda disattesa,

condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 105,000, oltre interessi come in parte motiva, in favore del fallimento attore;

condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 13.430,00= per compensi relativi alla causa di cognizione piena e in € 7.962,00 per compensi relativi all'intera fase cautelare, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da corrispondere a favore dello Stato ex art. 133 D.P.R.

Brescia, 3.4.2020

Il giudice est.

dott. Davide Scaffidi

Il presidente

dott. Raffaele Del Porto

